



**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
BANDO PER L'ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
GIUNTA DI DIPARTIMENTO
BIENNIO ACCADEMICO 2023-2025**

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. 3235 del 4.10.2021;
- VISTO** il Regolamento elettorale emanato con D.R.2546 del 11.07.2022;
- VISTA** la nota prot. n.167010 del 14.12.2021, con la quale è stata data comunicazione al Direttore, in vista delle scadenze del mandato dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatori, personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e degli studenti in carica, di avviare il procedimento di rinnovo per le elezioni di dette rappresentanze per il quadriennio accademico 2022-2026;
- VISTA** la delibera del 19.11.2012, con cui il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha determinato il numero dei componenti nella Giunta
- VISTI** il Decreto n.2649 del 14.07.2023 e i successivi decreti di sostituzione con cui sono stati eletti i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Dipartimento per il biennio accademico 2023/2025

DISPONE

Art. 1 – Indizione

Sono indette per il giorno **29 gennaio 2024, presso l'aula Fabris V piano scala C**, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza per il biennio accademico 2023-2025.

La componente degli studenti è costituita da n. 2 rappresentanti.

Ai sensi dell'art.2 del Regolamento elettorale le elezioni avvengono con l'adozione del sistema maggioritario nel rispetto della parità di genere.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Per la componente degli studenti, sono titolari dell'elettorato attivo i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento.

Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, mediante comunicazione nominativa, inviata per posta elettronica, rimessa al domicilio di ufficio, contenente l'indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

Art. 4 – Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, è pubblicata sul sito web del Dipartimento, entro e non oltre il **19.12.2023**.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, presentando al Direttore, in forma scritta, per il tramite della Segreteria amministrativa del Dipartimento, apposito modulo debitamente compilato e firmato dall'interessato entro le ore **13,00** del **19.01.2024**.

Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore, il quale ne dispone l'immediata pubblicazione nella bacheca della Segreteria Amministrativa del Dipartimento e nei locali del seggio.

Art. 6 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina del sito web del Dipartimento, entro e non oltre il **22.01.2024**.

Art. 7 – Propaganda elettorale

I candidati possono svolgere attività di propaganda, deve cessare entro le ore 8,45 del giorno 28 gennaio 2024, giorno precedente alla data delle votazioni.

Art. 8 – Seggio elettorale

Il seggio elettorale unificato per le elezioni della Giunta di Dipartimento e della giunta di Interclasse è costituito con provvedimento del Direttore, entro e non oltre il **24.01.2024** è composto da un Presidente, da due scrutatori e da un segretario scelto fra il personale tecnico-amministrativo. Il seggio si costituisce alle ore **8,45** del giorno **29.01.2024**.

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore **9,00** del giorno **29.01.2024** e proseguiranno ininterrottamente sino alle ore **13,00**.

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale e proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 9 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 2546 dell' 11.07.2022.

Ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza.

Art. 10 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto

Art. 11 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni sono trasmessi immediatamente e non oltre il **30 gennaio 2024** al Magnifico Rettore, per il tramite degli Affari Generali, Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali, ai fini della proclamazione degli eletti.

Art. 12 – Norme finali

Il presente bando è pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento elettorale.

Bari, 15 dicembre 2023



Il Direttore
F.to Prof. Andrea Lovato